



Ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento"), si riassumono le pattuizioni di natura parasociale, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF ("Pattuizioni Parasociali"), aventi ad oggetto azioni Bioera S.p.A. ("Bioera") in essere tra Bioera, Biofood Italia S.r.l. ("Biofood") e First Capital S.p.A. ("First Capital") mediante l'accordo di investimento ("l'Accordo") sottoscritto tra le medesime parti in data 30 maggio 2011. A seguito di un incontro dei soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali, avvenuto successivamente alla conclusione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010 ("Aumento di Capitale"), le clausole contenute nell'Accordo sono state riconfermate dai medesimi soggetti.

A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Bioera, società di diritto italiano quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Palestro, 6, iscritta presso il registro delle imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 03916240371. Capitale sociale di Euro 15.000.125,00 interamente versato, rappresentato da n. 30.000.250 azioni prive di valore nominale e la cui variazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 luglio 2011.

B. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali e azioni conferite

I soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali ("Aderenti") e ciascun soggetto "Aderente" sono:

- Biofood Italia S.r.l., con sede legale a Roma, Via Bassano del Grappa 4, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11183241006 ("Biofood"), indirettamente controllata al 100% tramite Biofood Holding S.r.l. da Canio Mazzaro;
- First Capital, società di investimento quotata sull'AIM Italia, con sede legale in Milano, Viale Majno 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06061920960;
- Bioera, società di diritto italiano quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Palestro, 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 03916240371.

L'ammontare delle azioni sindacate unitamente alla percentuale da esse rappresentate rispetto al capitale sociale di Bioera sono riportate nella seguente tabella:

Nominativi	Azioni sindacate	% del capitale sociale di Bioera	% delle Azioni Sindacate
Biofood Italia S.r.l.	17.999.271	59,997%	83,333%
First Capital S.p.A.	3.600.000	11,999%	16,667%
Bioera S.p.A.	0	0%	0%
Totale	21.599.271	71,996%	100%

Biofood, in virtù dell'Accordo, si è impegnata a far sì che entro 50 giorni dalla data di assegnazione a First Capital delle azioni Bioera di nuova emissione sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale venga tenuta un'assemblea ordinaria di Bioera avente all'ordine del giorno l'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e a far sì che in tale sede venga nominato quale amministratore non esecutivo e indipendente un soggetto di designazione di First Capital.

C. Contenuto dell'Accordo e durata

L'Accordo, contenente le Pattuizioni Parasociali, è stato sottoscritto in data 30 maggio 2011.

1. Oggetto delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali regolano: (i) impegno di Biofood a far sì che entro 50 giorni dal 18 luglio 2011, data in cui sono state assegnate a First Capital le azioni Bioera di nuova emissione sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale ("Data di Assegnazione"), venga tenuta un'assemblea ordinaria di Bioera avente all'ordine del giorno l'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e che in tale sede venga nominato quale amministratore non esecutivo e indipendente di Bioera un soggetto indicato da First Capital. Il nuovo consigliere resterà in carica per la durata del consiglio vigente (scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013) fermo restando che nel caso in cui la partecipazione detenuta da First Capital in Bioera dovesse scendere sotto il 5% questi dovrà dimettersi dall'incarico e fermo restando altresì che ove le dimissioni non dovessero essere rassegnate entro 10 giorni dalla richiesta da parte di Biofood il predetto consigliere potrà essere revocato con manleva da parte di First Capital con riferimento a possibili azioni risarcitorie nei confronti di Bioera. (ii) Impegno di First Capital nei confronti di Bioera con decorrenza dalla Data di Assegnazione delle azioni sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale e per un periodo di 180 giorni, a:

- non effettuare operazioni di vendita, atti di trasferimento o di disposizione o di alienazione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento (anche parziale) a favore di terzi, qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni ordinarie di Bioera sottoscritte da First Capital;
- non iniziare con riferimento a dette azioni, trattative per il trasferimento, nemmeno a termine;
- non effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.

Durata delle pattuizioni

Le Pattuizioni Parasociali di cui al punto (ii) del precedente paragrafo hanno la durata di 180 giorni con decorrenza dalla Data Assegnazione delle azioni sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

Tipo di patto oggetto delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto patti di cui all'articolo 122, comma 1 e 5 lettera b) del TUF.

D. Controllo

Le Pattuizioni Parasociali non attribuiscono ad alcun soggetto singolarmente il controllo di Bioera ai sensi dell'articolo 93 del TUF che pertanto rimane, alla data odierna, a Biofood, indirettamente controllata al 100% tramite Biofood Holding S.r.l. da Canio Mazzaro;

E. Registro delle imprese

Le Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo sono state depositate in data 25 luglio 2011 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, protocollo n. 218086/2011. Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni parasociali dell'Accordo depositato e comunicato ai sensi di legge.

F. Clausole penali

Le Pattuizioni Parasociali non contengono clausole penali.

G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

L'Accordo non contiene obblighi di deposito delle azioni oggetto del medesimo.

Milano, 26 luglio 2011